



COMUNE DI GRAGNANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE VI

Servizio Commercio

Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi - noleggio con conducente

Norme di riferimento:

Legge 21/92

L. 382/75 Norme sull'ordinamento Regionale art. 1;

D.P.R. 616/77 Legge delega controllo della Regione sui Regolamenti art. 85;

L. 894/76 Rinnovo delega di cui alla L. 382/75, L.753/80 Normativa sui trasporti;

L. 575/61, L. 646/82 e L. 936/82 Antimafia, L. 443/85 Legge quadro Artigianato art. 5 e 31;

D.Lvo 285/92 Codice della Strada e D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione;

D.M. del 19.11.1992 Caratteristiche autopubbliche da piazza;

D.Lvo n. 572 del 15.12.1992 Regolamento norme sui dispositivi antinquinamento Taxi etc.;

L.142/90;

L.104/92 Handicap, L.127/97 Bassanini, L.422/97;

D.M. 20 aprile 1993.

L. 21/92 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoveicoli non di linea;

Del. Regionale n. 301 del 26.01.2001

“ “ n. 474 del 2.02.01.

“ “ n. 627 del 8.02.01.

“ “ n. 841 del 23.02.01.

INDICE

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto, Art. 2 Definizione del servizio, Art. 3 Determinazione del numero di licenze e autorizzazioni, Art. 4 Operatività del servizio, Art. 5 Licenze ed autorizzazioni di esercizio – Requisiti per il rilascio – Figure giuridiche di gestione, Art. 6 Collaboratore familiare o sostituto, Art. 7 Sostituzione e collaborazione alla guida, Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, Art. 9 Contenuti del bando, Art. 10 Presentazione delle domande, Art. 11 Commissione di concorso, Art. 12 Validità della graduatoria, Art. 13 Rilascio licenze e autorizzazioni, Art. 14 Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione, Art. 15 Inizio del servizio, Art. 16 Validità della licenza, dell'autorizzazione e idoneità del veicolo, Art. 17 Caratteristiche e riconoscibilità dei taxi e delle vetture N.C.C., Art. 18 Veicoli di riserva per Taxi, Art. 19 Taxi collettivi, Art. 20 Commissione consultiva, Art. 21 Tariffe, Art. 22 Tassametro,

Commento [.1]:

CODICE COMPORTAMENTALE

Art. 23 Obblighi - Comportamenti e Divieti del tassista e del noleggiatore durante il servizio, Art. 24 Interruzione del trasporto, Art. 25 Responsabilità nell'esercizio del servizio, Art. 26 Uso proprio dell'autovettura taxi.

ILLECITI E SANZIONI

Art. 27 Responsabilità in ordine alla vigilanza e alla punizione delle violazioni; Art. 28 Sanzioni, Art.29 Misure e Provvedimenti – Diffide; Art. 30 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione; Art. 31 Revoca della licenza e dell'autorizzazione; Art. 32 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione, Art. 33 Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione

NORME TRANSITORIE

Art. 40 Norme transitorie.

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi Taxi con autovetture, microtaxi, natante e di veicoli a trazione animale di genere equino, servizio di noleggio con conducente di autovettura, (di seguito denominati rispettivamente anche "Taxi" e "N.C.C.") .

Art. 2 - Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C. così come definiti dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 21/92 soddisfano le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in misura non superiore ad otto, in ambito prevalentemente locale, ed è esercitato con autoveicoli aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

Art. 3 - Determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni

1 – Il numero ed il tipo di autoveicoli da adibire ai servizi Taxi e N.C.C. e quello delle vetture a trazione animale è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.

2 – Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, flussi turistici e dai fattori che possono modificare la domanda stessa, secondo quanto determinato dalla Delibera Regionale n. 474 del 2 febbraio 2001.

3 – La Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e l'entità dell'ammontare del contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo, intendendosi per tale anche il tassametro dotato di avvisatore acustico dell'importo segnato a tassametro.

Art. 4 - Operatività del servizio

1 – I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2 – Per il servizio Taxi, Microtaxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio dell'area comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa. L'inizio del servizio può avvenire, nelle apposite aree stabilite con Ordinanza del Sindaco individuabili da apposita segnaletica..

3 – I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle aree di sosta secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, convenzioni, etc).

4 – E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dall'aree di stazionamento, con richiesta a vista o a mezzo di chiamata telefonica.

5 – E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 200 m. dal luogo dello stazionamento qualora vi siano taxi o utenti in attesa nell'area di stazionamento fatto salvo il caso in cui sia stata effettuata una chiamata radio

6 - Per le chiamate a mezzo telefonico colonnina o radio taxi nelle aree ferroviarie destinate alla sosta taxi, gli utenti devono attendere il prelievo presso i punti “ prelievo chiamata radio taxi” predisposti con apposita segnaletica, da posizionare a non meno di 50 mt dai posteggi fissi.

7 – Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della Legge n. 21/92.

8 – Il servizio N.C.C. è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.

9 – Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

10 – Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della Legge 21/92.

11 – L'Amministrazione comunale, può derogare da quanto previsto al comma 9, individuando spazi idonei, su area pubblica a servizio di snodi dei servizi di trasporto quali stazioni ferroviarie o di autocorriere, fermo restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari delle aree.

12 – le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione dei servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale così come previsto dall'art. 4 e 5 del D.L: 19/11/97 n. 472.

Art. 5 - Licenza ed autorizzazione d'esercizio – Requisiti per il rilascio

Figure giuridiche di gestione

1 – L'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è subordinato rispettivamente al rilascio di apposita licenza o autorizzazione rilasciata, dal Comune, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge 21/92. Le modalità del rilascio dei suddetti titoli sono disciplinate dall'art. 8 della Legge 21/92 e dal presente regolamento.

2 – Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3 – L'esercizio della professione di tassista o noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ovvero a cittadini di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione ingloba la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morali, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 comma 3 della Legge 21/92;

b. non aver trasferito altra licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C. nei cinque anni precedenti;

c. non essere titolare di licenza di taxi o autorizzazione N.C.C. di altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previste dall'art. 8 Legge.21/92

d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio;

e. avere la disponibilità, per il N.C.C., nell'ambito del territorio comunale (area metropolitana), di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni, igienico- sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;

f. essere residente in un Comune della Provincia di Napoli e avere sede legale nella stessa provincia;

g. essere assicurato nominativamente, con polizza specifica per l'esercizio dell'attività per la quale si chiede la licenza o l'autorizzazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati;

4 - Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'Ufficio, e chiedere la produzione di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza indicati nel presente articolo.

5 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L. 21/92, i titolari di licenza per l'esercizio dei servizi Taxi e N.C.C., possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/92.

6- Nei casi di cui al comma 6, punti b) e c) , è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione, dai predetti organismi, il tassista ed il noleggiatore sono reintegrati nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato, mentre in caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7- Il conferimento, recesso, esclusione o decadenza devono essere comunicati entro **10 giorni** al competente Servizio.

Art. 6 -Collaboratore familiare o sostituto

1 – I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di un sostituto, ai sensi dell'art 10, della Legge 21/92.

Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso anche dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2 – Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) , ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.

3 - Per collaboratori familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso anche dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4 – I titolari delle licenze o autorizzazioni devono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, tale elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

5 – I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio, il cui nominativo e relativa qualifica di autista deve essere riportato in calce all'autorizzazione. Entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla predetta assunzione, deve essere presentata all'Ufficio competente la seguente documentazione:

a) copia dell'iscrizione a ruolo dei conducenti per gli autisti;

b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;

c) libro paga e matricola;

d) dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti e la regolarità dei versamenti contributivi, tale dichiarazione deve essere resa ad ogni rinnovo di autorizzazione.

6 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, nel caso di esercizio Taxi, è regolato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi. .

Art. 7 - Sostituzione e collaborazione alla guida

1 - I titolari di licenza Taxi ai sensi dell'art. 10 L.21/92 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per espletamento del servizio militare di leva o per prestazione del servizio civile;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;

2 – Il titolare della licenza taxi iscritto alla C.C.I.A.A., per essere sostituito alla guida nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'ufficio competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi della vigente normativa il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto, da comprovare con idonea documentazione, nel caso in cui abbia dato la licenza in comodato d'uso a cooperativa o consorzio, la sostituzione deve essere comunicata dalla cooperativa o dal consorzio di appartenenza..

3 – La sostituzione alla guida deve essere comunicata immediatamente all'ufficio competente ed entro 48 ore dall'inizio della sostituzione deve perfezionarsi l'inoltro della documentazione occorrente. La sostituzione è efficace dalla data di segnalazione (comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale, se inviata a mezzo raccomandata, dal timbro del Comune, se presentata direttamente, dalla data del rapporto trasmissione "fax", se inviata a mezzo "fax").

4 – Al sostituto alla guida verrà rilasciato, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, apposito permesso.

5 – Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore, pena di decadenza della licenza, a sei mesi in un anno, **salvo comprovate cause di forza maggiore**, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.

6 – E' consentito nell'arco di 5 anni un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi.

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1 - Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi, e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., vengono assegnate con bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo così come meglio specificato all'art. 5 lettera e del presente regolamento.

2 - Il bando di concorso, di competenza della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva è indetto entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Art. 9 - Contenuti del bando

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza, oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge 21/92;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 10 - Presentazione delle domande

1 - Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e della autorizzazione di N.C.C. devono essere redatte secondo quanto stabilito nel bando.

2 - il possesso dei requisiti, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione.

3 - La documentazione definitiva relativa agli stati fatti e qualità personali per i quali è presentata temporaneamente la predetta dichiarazione sostitutiva, viene richiesta all'interessato o acquisita d'Ufficio prima del rilascio dei titoli in capo ai vincitori del concorso.

4 - L'Ufficio competente, valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con disposizione del dirigente preposto all'ufficio.

Art. 11 - Commissione di concorso

1 - **Con provvedimento della Giunta Comunale** viene nominata una Commissione di concorso composta di tre membri, tra i quali il Dirigente del Servizio o suo delegato, con funzioni di Presidente, e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale del Servizio competente.

2 - La Commissione opera come collegio perfetto.

3 - La Commissione, esperite le prove d'esame, redige, la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 12 - Validità della graduatoria

1 - La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2 - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 13 - Rilascio licenze ed autorizzazioni

1 - Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente da formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati.

2 - Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Disposizione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Art. 14 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1 - La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, con le modalità di legge vigenti, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2 - Per atto fra vivi il trasferimento è concesso dal comune su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata ed entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, nei casi in cui lo stesso:

a) sia concessionario da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

2.1 - La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso l'A.S.L. di appartenenza.

3 - In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta dagli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:

a) Il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso dei predetti requisiti. In tale ultimo caso alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione di rito, prevista dall'art. 5 dal presente regolamento, e la dichiarazione di accettazione del terzo;

b) La volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21), di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un terzo soggetto. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al comune che provvede entro trenta giorni con atto motivato nel quale:

- In caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;

_ In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.

c) Limitatamente alla licenza di Taxi la volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma 3.1.

3.1 – Nel caso di cui al comma 3, lettera b), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione ed il possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma tre, lettera c), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, non oltre diciotto mesi al raggiungimento del ventesimo anno di età.

3.2 – I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo e la sua eventuale messa a concorso.

3.3 - Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

3.4 – Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede od al terzo subentrante, entro un mese dal ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui all'art. 5, può essere rilasciato un attestato provvisorio alla guida.

Art. 15 - Inizio del servizio

1 – Nel caso di prima assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare o far iniziare il servizio entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

2 – Detto termine potrà essere prorogato (con disposizione dirigenziale), per un massimo di altri sessanta giorni, per causa di forza maggiore, debitamente documentata.

3 – Prima dell'inizio del servizio, per l'assegnazione di licenza Taxi l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

4 – In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l'obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza della licenza, entro dieci giorni dall'immatricolazione della stessa o di produrre giustificazione attestante l'impossibilità;

Art. 16 - Validità della licenza e dell'autorizzazione ed idoneità del veicolo

1 - Le licenze e le autorizzazioni hanno validità quinquennale a condizione che vengano sottoposte a vidimazione annuale presso il competente Ufficio Comunale, secondo le date e modalità stabilite da disposizioni Dirigenziali.

2 - La vidimazione è condizionata:

a) al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo per l'esercizio della professione;

3 - La verifica e idoneità del veicolo, e dei tassametri, fatta salva la verifica di competenza della M.C.T.C. viene effettuata annualmente presso gli Uffici Comunali competenti.;

4 - La procedura di cui al punto 3) si applica anche in caso di sostituzione del veicolo.

Art. 17 - Caratteristiche e riconoscibilità dei taxi e delle vetture N.C.C.

1 – Tutti le autovetture adibite a servizio taxi devono:

- a) essere del colore bianco stabilito dall'apposito Decreto del Ministro dei Trasporti;
- b) recare sul tetto delle autovetture apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
- c) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate da apposita Disposizione Dirigenziale;
- d) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- e) riportare sull'autovettura tutti i segni distintivi previsti da Ordinanze Sindacali e disposizioni dirigenziali;
- f) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito dell'utente;
- g) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i soli passeggeri;
- h) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal primo Gennaio 1992;
- i) le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte;
- j) sui veicoli è possibile l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche, sempre previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

3 – Tutte le autovetture adibite a noleggio con conducente, oltre a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), i), j), del precedente comma 1, devono:

- a) essere di colore diverso dal bianco nelle varie tonalità commercializzate;
- b) esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Gragnano ed il numero dell'autorizzazione;

3 – Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative al presente articolo sono stabilite con disposizioni dirigenziali

Art. 18 - Veicoli di riserva per il servizio Taxi

1 - La Giunta Comunale stabilisce la percentuale delle vetture da utilizzare per il taxi di scorta all'interno degli organismi che ne fanno richiesta..

2 - Su istanza dei soggetti indicati all'art. 5 comma 7 lett. b) e c) – cooperative di produzione e lavoro e consorzi – con Disposizione Dirigenziale viene autorizzata l'immatricolazione di vetture taxi e

da adibire a veicoli in servizio di scorta a disposizione dei propri associati o consorziati impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio.

3 - L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.

4 - Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto d'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di presunto utilizzo del taxi o di scorta.

5 - Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura.

6 - Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale, non possono essere date in uso, anche gratuito, ad altri soggetti, non possono essere trasferite o commercializzate ad alcun titolo e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione regionale.

7 - Le autovetture di scorta sono contrassegnate dalla sigla "A.S." unitamente ai segni distintivi di cui all'art. 17 del presente Regolamento, portano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "AUTO DI SCORTA" ed ogni altro segno distintivo così come saranno previsti da apposite Ordinanze Sindacali.

8 - Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
- b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
- c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 4;
- d) violazione dei divieti così come previsti al comma 6.

Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 19 – Taxi collettivi

1 – I titolari di licenza di taxi, oltre al servizio ordinario, possono svolgere il servizio di "taxi collettivo" su espressa domanda presso l'ufficio competente, su autovetture di loro proprietà o detenute in leasing. Il numero dei "Taxi Collettivi" non potrà essere superiore al 20% delle licenze taxi rilasciate.

Sugli autoveicoli adibiti a "Taxi collettivo" deve essere apposta la scritta "TAXI COLLETTIVO".

2 – Il tassametro dell'autovettura adibita a "taxi collettivo" non va azionato.

3 – Il numero dei posti all'interno della vettura a disposizione dell'utenza non deve essere inferiore a sette.

4 – Il "taxi collettivo" deve sostare nella posizione di parcheggio per un tempo non superiore a dieci minuti dal momento in cui è salito a bordo il primo passeggero e tale limitazione deve essere ben visibile ed esposta all'interno della vettura.

5 – La tariffa per ogni passeggero, che è indipendente dal percorso effettuato, è stabilita dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva.

Art. 20 - Commissione Consultiva

1 – Con disposizione Dirigenziale è nominata una Commissione Consultiva per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio e all'applicazione del Regolamento.

La Commissione Consultiva è da otto membri effettivi di cui:

- a) tre esperti del settore designati dal Sindaco di cui uno sia il Dirigente del Servizio con la funzione di Presidente;

b) due rappresentanti per il settore taxi due rappresentanti per il settore noleggio, designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria maggiormente rappresentative e comunque con un numero di iscritti non inferiore al 5% dei titolari di licenze Taxi e Microtaxi o N.C.C. del Comune di Bacoli;

c) uno rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap operanti in ambito locale, i cui criteri di individuazione saranno definiti dalla Giunta Comunale;

Qualora le associazioni di cui al comma che precede lettere b), c), non raggiungono l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune di Gragnano, procederà alla loro scelta in funzione del numero degli iscritti alle singole OO.SS..

2 – I soggetti indicati ai punti b), c) del comma 1, devono designare i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, l'associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

3 – Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla VI.

4 – La commissione avrà la stessa durata di anni quattro e comunque durerà in carica fino ad insediamento della successiva..

5 – I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco o dalle associazioni che li hanno rispettivamente designati.

6 – La Commissione è convocata dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti e delibera con la presenza della metà più uno dei presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della commissione.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

7 – La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e, qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.

8 – La Commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

9 – Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:

a – formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;

b – formazione e variazione di norme regolamentari

c – determinazione delle tariffe

d – criteri di individuazione dei luoghi di stazionamento

e – criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio

Art. 21 - Tariffe

1 – La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma due, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, le tariffe e i supplementi da applicare all'interno di tutto il territorio comunale per il servizio Taxi.

2 – La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce le tariffe per dei percorsi prestabiliti per il servizio Taxi.

3 - I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e/o privati, convenzioni e/o abbonamenti per l'esercizio della loro attività, nel rispetto del sistema tariffario così come determinato al comma 1 del presente articolo.

4 – La tariffa per il N.C.C. è determinata liberamente dalle parti, entro i limiti delle tariffe minime e massime stabilite dal Comune, previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e successive modificazioni.

5 – I tassisti ed i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento elettroniche diverse dal contante.

Art. 22 - Tassametro

1 - Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato e sigillato dalla ditta competente dopo la verifica.

2 - Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.

3 – In caso di guasto e/o avaria del tassametro la cui riparazione, comporti l'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, il tassista deve chiedere, alla competente ditta, apposita autorizzazione alla rimozione del predetto sigillo. Dopo ogni intervento, che abbia dato luogo alla asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, lo stesso dovrà essere sottoposto a relativa verifica a seguito della quale sarà apposto un nuovo sigillo.

Tutti gli interventi sul tassametro, ivi compresi omologazione, adeguamento, tariffario, tarature,

piombature e verifiche periodiche vengono effettuate esclusivamente da officine autorizzate..

CODICE COMPORTAMENTALE

Art. 23 - Obblighi, Comportamenti e Divieti del tassista e del noleggiatore

1 – Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo o d i:

a) tenere a bordo dell'autoveicolo la licenza o l'autorizzazione allo scopo di certificarne l'impiego in servizio;

b) avere a bordo il tariffario autorizzato dal Comune di Gragnano a disposizione dell'utenza esposto in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana e inglese, e recare l'indicazione dell'Ufficio cui indirizzare i reclami;

c) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- d)** attenersi alle disposizioni che, possono venire loro, impartiti dalla Polizia Municipale e da altri agenti di forza pubblica
 - e)** consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f)** rispettare i turni e gli orari di servizio;
 - g)** rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - h)** mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - i)** predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei casi di avaria;
 - j)** controllare, sempre, a fine corsa, che l'utente non abbia dimenticato nessun oggetto all'interno del veicolo, restituire immediatamente o, ove ciò non fosse possibile, depositare, entro 24 ore, presso il competente Ufficio comunale, gli eventuali oggetti smarriti o dimenticati dagli utenti a bordo dell'autovettura, in mancanza di tutto ciò il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni;
 - k)** avere il segnale "Taxi" illuminato nelle ore notturne, quando libero;
 - l)** mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - m)** porre in azione il tassametro quando al momento in cui il veicolo inizia il servizio e farne cessare il funzionamento a corsa ultimata, facendo prendere visione all'utente dell'importo segnato;
 - n)** rilasciare al cliente, in caso di richiesta, idoneo documento fiscale così come previsto dalla normativa vigente;
 - o)** aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 - p)** essere provvisti di una guida della città;
 - q)** fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - r)** indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - s)** comunicare, all'ufficio comunale competente, eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle predette disposizioni;
 - t)** informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- 2 - Nell'esercizio della propria attività ai tassisti è vietato :
- a)** seguire percorsi, diversi dalla via più breve, salvo specifica richiesta dell'cliente o per accertati problemi di viabilità, percorsi alternativi, il cui costo sarà a carico del cliente stesso;
 - b)** far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa portare animali propri in vettura;
 - c)** interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

- d)** richiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa, indicata dal tassametro, maggiorata degli eventuali supplementi;
- e)** rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti di capienza del veicolo;
- f)** rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida; per i predetti supporti non dovrà essere chiesto alcun supplemento;
- g)** tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
- h)** fare schiamazzi e consumare cibo sia all'interno che all'esterno dell'autovettura durante le soste nei parcheggi autorizzati;
- i)** fumare durante la corsa e consentirlo agli utenti;
- j)** consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k)** iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- l)** sostare, a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati.

3 – Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto al precedente comma 1 lett. **a), c), d), h), j), l), n), q), r), s), t)** ed inoltre ha l'obbligo di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio e riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto. Al noleggiatore si applicano i divieti di cui al precedente comma 2 lett. **b), c), d), f), g), h), i), j) k).**

4 – Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati all'Ufficio competente entro e non oltre il termine **5 giorni** anche a mezzo fax.

5 – Quando l'esercizio dell'attività di tassista o noleggiatore è esercitata in aree – pur se in ambito cittadino – di pertinenza non comunale sono tenuti anche al rispetto delle norme e delle disposizioni emanate dall'Ente gestore dell'area stessa.

6) Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare e/o mangiare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista tutte le misure utili per evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, o pretendere che il trasporto, di animali e cose, venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;

Art. 24 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente abbandona il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato senza i supplementi previsti.

Art. 25 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza e dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa ai suo collaboratore familiare al suo dipendente.

Art. 26 - Uso proprio dell'autovettura Taxi

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio all'autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso deve essere occultato il contrassegno illuminabile con la scritta Taxi in conformità di apposita disposizione emanata dal dirigente dell'ufficio comunale competente.

ILLECITI E SANZIONI

Art. 27 - Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alla punizione delle violazioni

L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale e degli Agenti di cui all' art.12 del D. Lgs .285/1992, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Qualora a seguito di inchiesta l'ufficio, assunte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti a presumere che una violazione sia stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.

Art. 28 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a)** con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- b)** con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 29 - Misure e Provvedimenti - Diffide

1 – Tutte le infrazioni al presente Regolamento saranno oggetto di contestazione da notificarsi, a cura dell'Ufficio competente, all'autore della violazione. Il destinatario della predetta contestazione potrà presentare propri scritti difensivi all'Ufficio competente entro giorni cinque dalla ricezione. Trascorso detto termine, qualora l'Ufficio ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina nei successivi trenta giorni, la sanzione e/o il provvedimento da adottare a carico dell'autore della violazione.

2 – Per le violazioni commesse al presente regolamento saranno applicate le sanzioni di seguito elencate:

- a)** Violazione dell'art. 5, comma 7, dell'art. 6 comma 5, dell'art. 17, comma 1, lettere **d), f),** dell'art. 18 comma 7, dell'art. 19 comma 4, dell'art. 23 comma 1 lettere **a), b), c), d), e), h), i), j), k), n), p), q), r), s), t),** e comma 2 lettere **a), c), f), i), j), m,** diffida alla prima violazione e sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C. e dell'autorizzazione a condurre Taxi per 15 giorni per violazioni successive alla prima;
- b)** Violazione dell'art. 16, comma 1, dell'art. 23 comma 1 lettere **g), l), o)** e comma 2 lettere **b), d), g):** sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C o dell'autorizzazione a condurre Taxi per 15 giorni in caso di prima violazione, per 30 giorni per violazione successiva alla prima, per 60 giorni per violazioni successive alla seconda. In ordine al disposto di cui all'art. 28,

comma due, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 5 per violazioni successive alla prima;

c) Violazione dell'art. 23, comma 1, lettere **f)** ed **m)**, comma 2 lettera **l)**: sospensione della licenza Taxi, dell'autorizzazione N.C.C o dell'autorizzazione a condurre Taxi e per 15 giorni in caso di prima violazione, per 30 giorni per violazione successiva alla prima, per 60 giorni per violazione successiva alla seconda.. In ordine al disposto di cui all'art. 28, comma due, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 10 per ogni violazione commessa;

d) Violazione dell'art.18, comma 5, e dell'art. 23, comma 2, lettere **e)**, **h)**, **k)**: sospensione della licenza Taxi e dell'autorizzazione N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre Taxi e Microtaxi per 30 giorni in caso di prima violazione, per 60 giorni per violazione successiva alla prima. In ordine al disposto di cui all'art. 28, comma due, le violazioni di cui alla presente lettera comporteranno l'assegnazione di punti 20 in caso di prima violazione e di punti 30 in caso di violazioni successive alla prima.

3 – Per le violazioni di cui alle lettere **a)** e **b)**, comma due, del presente articolo, sarà applicata una sanzione pecuniaria di lire 120.000 a cura degli Operatori di cui all'art. 29 del presente regolamento. I predetti operatori effettueranno, all'Ufficio di competenza, apposita segnalazione degli atti del loro operato, per le successive applicazioni delle sanzioni amministrative;

4 – Per le violazioni di cui alle lettere **c)** e **d)**, comma due, del presente articolo, i soggetti indicati all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, ai sensi dell'art. 86 dello stesso D.Lgs. 285/92, ritireranno la carta di circolazione oltre alla licenza e/o l'autorizzazione.

5 – Le sospensioni della licenza o dell'autorizzazione così come previste al comma due del presente articolo saranno comunicate all' Ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l' adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

6 – Per quanto previsto all'art. 23, comma 5, del presente regolamento, a seguito di regolare segnalazione dell'autorità ivi preposta, oltre alla comminazione delle sanzioni specificamente individuate, sarà vietato il servizio all'interno dell'area di competenza dell'Ente gestore, per un periodo temporale che sarà determinato di comune accordo tra l'ufficio comunale competente e il servizio di vigilanza preposto dell'Ente gestore dell'area.

7 – Il periodo temporale di riferimento per l'applicazione di due o più sanzioni successive è stabilito in tre anni.

8 – Le sanzioni che precedono saranno comminate anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi il periodo di sospensione non può eccedere la durata dei relativi contratti.

9 - Le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in quanto compatibile, con quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 30 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

La perdita dei requisiti di cui all'art.5 comma 3 lettere a) del presente regolamento determina la sospensione immediata della licenza o dell'autorizzazione, fino al provvedimento definitivo.

Art. 31 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1 - L'Ufficio competente, oltre a quanto previsto dall'art. 28, comma due, del presente regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando ai titolari della licenza Taxi e o dell'autorizzazione N.C.C. viene a mancare anche uno solo dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della professione ;

b) per violazione delle norme sulla trasferibilità della licenza o autorizzazione così come previste dal presente regolamento;

c) per un mese anche non consecutivo di ingiustificata sospensione del servizio;

d) per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione;

e) alla quinta inosservanza all'obbligo di prestazione, alla seconda inosservanza quando si tratta di soggetti disabili.

2 - La revoca viene comunicata all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza .

Art. 32 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1 - Il dirigente del Servizio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15.

2 - La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei provvedimenti di competenza .

Art. 33 - Rinuncia alla licenza e all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.